

La rottamazione delle cartelle esattoriali

Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, successivamente convertito in L. 1 dicembre 2016, n° 225, ai sensi dell'art. 6 introduce la definizione agevolata per i carichi affidati ad Equitalia SpA iscritti a ruolo dal 2000 al 31.12.2016. La stessa Legge stabilisce la soppressione di Equitalia Spa, che dal 1 luglio 2017 confluirà nel nuovo ente pubblico denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione", inglobando sia i carichi gestiti da Equitalia che i dipendenti della stessa. Ernesto Maria Ruffini, attuale amministratore delegato di Equitalia, sarà nominato commissario straordinario della transizione.

Chi rientra nella definizione agevolata e quali sono i vantaggi

Con la definizione agevolata viene data la possibilità ai contribuenti che hanno carichi iscritti a ruolo nel periodo compreso dal 2000 al 2016, inclusi gli avvisi di accertamento esecutivi, di estinguere il debito residuo senza corrispondere:

- interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 602;
- le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del D.L. 26 febbraio 1999, n. 46.

Pertanto, aderendovi, sono dovute esclusivamente le somme iscritte al ruolo, maggiorate dagli interessi da ritardata iscrizione, l'aggio e le spese di notifica.

Per quanto riguarda le multe stradali, non sono dovuti gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Il comma 10, dell'art. 6 L. n.225/2016 stabilisce che dalla definizione agevolata devono escludersi:

- a) l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
- e) le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per le quali le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli dovuti per il ritardato pagamento, di cui all'articolo 27, sesto comma L. 689/1981;
- f) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali

	SENZA DEFINIZIONE AGEVOLATA	CON DEFINIZIONE AGEVOLATA
Somme affidate a Equitalia a titolo di capitale (imposta iscritta a ruolo)	✓	✓
Sanzione	✓	✗
Interessi da ritardata iscrizione	✓	✓
Aggio	✓	L'aggio verrà ricalcolato prendendo in considerazione esclusivamente il capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo
Spese di notifica	✓	✓
Interessi di mora	✓	✗

Secondo l'art. 4 del D.M. n.321/1999, i ruoli trasmessi a Equitalia tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, si considerano consegnati al concessionario il giorno 10 del mese successivo. Pertanto, non possono essere oggetto di definizione agevolata i ruoli trasmessi dopo il 16 dicembre 2016, poiché in base all'art. 4 del D.M. sopracitato, si considerano consegnati il 10 gennaio 2017.

Come aderire alla definizione agevolata

Per aderire alla definizione agevolata è necessario inoltrare l'opportuna richiesta utilizzando il modulo "DA1" reperibile sul sito web di Equitalia. Il modulo, una volta compilato, dovrà essere consegnato presso gli sportelli di Equitalia, oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica presenti sul sito istituzionale entro il 31 marzo 2017.

Nella dichiarazione di adesione il contribuente deve indicare il numero di rate con le quali intende onorare il debito, e specificare, nel caso vi sia più di un carico iscritto al ruolo, quali di questi sono oggetto di adesione alla definizione agevolata. Questo diviene un punto particolarmente rilevante in quanto depositando la dichiarazione di adesione, il contribuente rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

Entro il 31 maggio 2017 verrà comunicato da Equitalia l'ammontare complessivo ricalcolato delle somme dovute e l'importo delle singole rate, rispettando i seguenti criteri:

- il 70% delle somme dovute deve essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018 (entro settembre)
- le rate del 2017 avranno scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre
- le rate del 2018 avranno scadenza nei mesi di aprile e settembre

Il pagamento delle rate può avvenire mediante domiciliazione sul conto corrente, attraverso i bollettini RAV precompilati, o presso gli sportelli Equitalia sparsi per il territorio.

Nel caso in cui non venga pagata un rata, o il pagamento risulti tardivo, il contribuente perde i benefici della definizione agevolata, e i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto. Inoltre, il debito dovuto originariamente, oggetto d'istanza di rottamazione non potrà più essere dilazionato ai sensi dell' art. 19 DPR n. 602/1973.

I debitori che hanno già un piano di rateizzazione in corso possono aderire alla definizione agevolata, purché siano in regola con i pagamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016. A riguardo è intervenuta Equitalia chiarendo che la condizione di avvenuto pagamento di tali rate “sembra potersi ritenere verificata anche in caso di pagamento effettuato entro il 31 marzo 2017, purché comprensivo degli interessi di mora sulle rate scadute”.

Il comma 8 dell'art. 6 L.225/2016 stabilisce:

- a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché ai sensi dell'articolo 17 D.L. 13 aprile 1999 n. 112, l'aggio e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
- b) Non è previsto alcun rimborso per le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1 del D.L. 26 febbraio 1999, n. 46;
- c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata per i carichi in oggetto;

Il debitore se, per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi attraverso la consegna del modulo DA1 opportunamente compilato.

Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

Gli enti locali hanno la facoltà di scegliere tra l'iscrizione al ruolo e l'ingiunzione fiscale per riscuotere coattivamente i tributi e le entrate patrimoniali. Dopo un periodo in cui l'ingiunzione

fiscale era passata in secondo piano, ultimamente è diventata il mezzo più utilizzato dagli enti locali, dato che quest'ultima non prevede aggio.

L'ingiunzione fiscale è un titolo esecutivo emesso da un Ente Locale mediante il quale viene intimato il pagamento che dovrà essere corrisposto entro un determinato termine. Trascorso invano detto termine si procederà direttamente con il recupero forzoso delle somme attraverso il pignoramento dei beni e/o con il fermo amministrativo dei mezzi. L'ingiunzione fiscale, affinché possa spiegare la sua efficacia, deve essere notificata al destinatario.

L'articolo 6-ter L. n.225/2016 disciplina la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2016, escludendo pertanto le sanzioni dovute. Gli Enti locali hanno la facoltà di estendere la definizione agevolata alle ingiunzioni fiscali mediante uno specifico Provvedimento che dovrà essere emanato entro il 1 febbraio 2017. Tale provvedimento dovrà stabilire:

- il numero delle rate e relative scadenze, che in ogni caso non potranno andare oltre il 30 settembre 2018;
- le modalità attraverso le quali il debitore può aderire alla definizione agevolata;
- il termine per la presentazione dell'istanza di adesione;
- il termine entro il quale l'Ente locale o il concessionario della riscossione comunica l'importo del debito ricalcolato, il numero e la scadenza delle rate.

Come per i ruoli Equitalia, anche per le adesioni alla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali degli enti locali, il debitore rinuncia ai corrispondenti contenziosi in essere.

L'istanza di adesione, sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme ivi inserite, che riprenderanno a decorrere nel caso di mancato o tardivo pagamento. In tal ipotesi vi è la caducazione degli effetti della definizione agevolata, e i versamenti effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Quindi, l'art. 6-ter consente agli enti locali di estendere la definizione agevolata anche alla riscossione coattiva effettuata mediante ingiunzione fiscale, usufruendo delle stesse regole e agevolazioni applicate ai ruoli.

Definizione agevolata per le violazioni del codice della strada

Nella rottamazione delle cartelle esattoriali per i carichi iscritti a ruolo dal 2000 al 2016, sono incluse le violazioni del codice della strada.

L'art.6 comma 11 L. n. 225/2016 stabilisce che per le multe stradali i benefici della rottamazione delle cartelle esattoriali si applicano limitatamente agli interessi. Pertanto, aderendovi attraverso il modulo DA1, il debitore vedrà abbuonarsi gli interessi di mora e quelli relativi alle maggiorazioni

dovute per il ritardato pagamento, pagando l'importo della sanzione amministrativa scontata esclusivamente degli interessi, in quanto le multe non sono tributi ma sanzioni.

Blocco delle azioni esecutive e cautelari

La presentazione della domanda di rottamazione preclude ad Equitalia la facoltà di proporre azioni esecutive e cautelari. Non potranno essere inibiti, invece, i pignoramenti del terzo che hanno già avuto luogo e per i quali si determina un effetto di assegnazione ex lege delle somme pignorate che non consente di bloccare l'espropriazione.

Riferimenti normativi

- D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
- L. 1 dicembre 2016 n° 225
- D.P.R 29 settembre 1973, n. 602
- Art. 4, D.M. n. 321/1999
- Art. 27, comma 1, del D.L. 26 febbraio 1999, n. 46.
- Art. 6, comma 10 della Legge n. 225/2016
- Art. 27, sesto comma L. 689/1981
- Art. 17, D.L. 13 aprile 1999 n. 112,
- Art. 27, comma 1 del D.L. 26 febbraio 1999, n. 46;
- Art.19, DPR n. 602/1973

A cura del Dott. Luigi La Torre